



Approvato da Palazzo Chigi un disegno di legge che consente ai giudici, in caso di pericolo di fuga, di disporre la custodia cautelare

Sì all'arresto dopo l'appello

Piano anti-fughe del governo dopo i casi Gelli e Cuntrera

ROMA. Mai più fughe eccellenti e prevedibili alla vigilia della sentenza definitiva di condanna. Mai più «casi» Cuntrera e Gelli che mettono in ginocchio le istituzioni. Il governo ha ieri completato il «piano antifuga» con un disegno di legge dei ministri Napolitano e Flick, che già raccoglie il «cauto» sì di Berlusconi e Fini. «Tutto ciò che diminuisce le garanzie dei cittadini ci preoccupa», ha detto il leader di Forza Italia, che però non esclude la necessità di misure che evitino fughe clamorose, «un problema che esiste».

Tre le direttrici fondamentali del disegno di legge: la prima riguarda la scarcerazione per decorrenza dei termini, per i reati più gravi (dalla mafia ai sequestri di persona, ai reati sessuali) il giudice d'appello può ripristinare la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi reati; la seconda, invece, riguarda gli imputati condannati in appello ad una pena non inferiore ai cinque anni: anche in presenza di un ricorso in Cassazione potranno essere arrestati se il giudice riterrà che esista un concreto pericolo di fuga. A tenere insieme il tutto la possibilità del fermo da parte della polizia giudiziaria di un imputato scarcerato per decorrenza dei termini. Basteranno queste misure? Flick e Napolitano ne sono convinti, ma in attesa che il Parlamento approvi il ddl del governo, il ministro della Giustizia ha diramato una circolare dettagliata, Flick la chiama «allerta informativo», a Corte di Cassazione e Corti di Appello perché «si rafforzino il sistema delle comunicazioni tra le autorità giudiziarie». È l'abolizione del terzo grado di giudizio con la possibilità che scatti la condanna definitiva dopo il secondo grado? Il tema era stato posto, dopo le fughe di Gelli e Cuntrera, da Pietro Folena, responsabile Giustizia del Ds, e accolto - suscitando le proteste del-

L'opposizione
Si cauto di Fini e Berlusconi, che però avverte: «Tutto ciò che diminuisce le garanzie dei cittadini ci preoccupa...»

l'ala «garantista» del Polo dello stesso Berlusconi - dallo stesso Gianfranco Fini. Ma è tema di rilevanza costituzionale, che spacca trasversalmente maggioranza e opposizione e che i ministri Napolitano e Flick rinviavano al Parlamento. «Il carattere circoscritto e mirato dell'intervento, che si punta soltanto su poche norme del codice di rito - si legge nella relazione introduttiva predisposta dai due ministri - non è di ostacolo a che il Parlamento possa estendere l'orbita dell'intervento, affrontando alcuni importanti snodi che segnano la fisionomia del processo: si pensa alla complessa tematica della possibile escutività della sentenza di condanna d'appello a conferma della decisione di primo grado». Si tratta d'altro, quindi, di rispondere alla domanda posta dal Presidente Scalfano dopo le fughe eccellenti di Gelli e Cuntrera: «È mai pensabile che la presunzione di innocenza, quando ci sono due sentenze di organi collegiali che confermano il fatto, non si muti in nessun modo in una presunzione di responsabilità?».

Tre, quindi, gli articoli del codice di procedura penale che il disegno di legge vuole modificare. Da un lato è previsto per gravi reati, l'ampliamento delle ipotesi di ripristino della custodia cautelare alla scadenza dei termini; dall'altro, un particolare regime cautelare in presenza di una sentenza d'appello che confermi la sentenza di condanna di primo grado. In entrambi gli interventi è previsto un ampliamento dei casi in cui la polizia giudiziaria può procedere d'iniziativa al fermo dell'imputato. Per il primo aspetto si prevede l'introduzione (lettera «a-bis», comma 2 art. 307) di una nuova ipotesi di ripristino della custodia cautelare in caso di scadenza dei termini, quando nei confronti di un imputato per una serie di reati di «non

trascurabile gravità», ricorre l'esigenza cautelare connessa alla pericolosità sociale ricavabile dai comportamenti tenuti dopo la scarcerazione. Comportamenti «anche non costituenti reato, ma subito evocativi di un pericolo di recidiva». È il caso di un boss mafioso che, scarcerato per decorrenza dei termini, riprende i contatti con amici e picciotti, oppure di un imputato di reati sessuali su minorenni che mostri di nuovo particolare attenzione nei confronti dei bambini. Ridefinita anche la disciplina del fermo di polizia giudiziaria, prevista dall'attuale articolo 307 del codice di procedura penale solo quando l'imputato «trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare si è dato alla fuga». Una formula



I ministri Giovanni Maria Flick e Giorgio Napolitano. Monteforte/Ansa

zione ambigua, al limite del ridicolo, riscritta: col disegno di legge il fermo di polizia giudiziaria è previsto, questa volta, per l'imputato che «stia per darsi alla fuga». La polizia giudiziaria può procedere, inoltre, al fermo di un imputato sottoposto ad una misura coercitiva diversa dalla custodia cautelare in carcere emanata per reati di particolare gravità, oppure nel caso di «doppia sentenza di condanna», quando vi sono specifici elementi di pericolo di fuga. È quanto prevede il nuovo art. 605 bis: il giudice d'appello, quando conferma la condanna di primo grado, applica contestualmente o successivamente alla sentenza una misura cautelare.

Enrico Fierro

LA CIRCOLARE

Dal ministro Flick «allerta informativo» a uffici e cancellerie

ROMA. Fa esplicito riferimento alle fughe di Gelli e Cuntrera «l'allerta informativo» emanato dal ministro della Giustizia Flick per sollecitare l'attivazione degli organi di polizia giudiziaria. Il provvedimento rientra nel piano che comprende interventi legislativi di modifica del codice di procedura penale, contenuti nel disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri ieri mattina. Nella circolare il ministro sottolinea «disfunzioni e scordinamenti che investono gli organi dello Stato», «la disorganizzazione interna ai singoli uffici e la mancanza di collegamento tra gli uffici giudiziari e tra questi e la polizia giudiziaria».

La circolare distingue tra gli imputati scarcerati, come nel caso Cuntrera e quelli in attesa di sentenza definitiva della Cassazione, come nel caso Gelli. Per il primo Flick stabilisce che «quando si è in presenza di un ricorso per Cassazione che coinvolge un provvedimento di custodia cautelare, le cancellerie delle sezioni penali della Cassazione debbono comunicare con congruo anticipo la data dell'udienza alla segreteria del pubblico ministero presso il giudice competente in ordine alle misure cautelari». Ciò per permettere alla procura interessata di emettere nuove misure di restrizione delle libertà nei casi in cui lo ritenesse necessario (nel caso Cuntrera, ad esempio, la decisione della scarcerazione fu comunicata via fax poche ore prima che fosse operativa).

Denunciando il deficit normativo per i casi di imputati liberi in attesa di sentenza definitiva Flick stabilisce che «occorre che le cancellerie delle sezioni penali della Cassazione comunichino la data dell'udienza con congruo anticipo al pubblico ministero competente per l'esecuzione della pena», per permettere di eseguire l'arresto nel caso in cui il ricorso fosse rigettato (nel caso Gelli il condannato riuscì a fuggire nello spazio di tempo tra la condanna della Cassazione e l'emissione di un nuovo mandato di cattura). Flick invita, inoltre, a fare un'attenta analisi dei casi per evitare un ingorgo informativo. Di qui la delimitazione della comunicazione per i reati più gravi e puniti con una pena superiore ai cinque anni.

IL NUOVO PROVVEDIMENTO

Queste le modifiche agli articoli 307 e 384 del codice di procedura penale previste dal disegno di legge del governo:

- a) È possibile ricorrere alla custodia cautelare se i primi risultati del provvedimento giudiziario confermano i presupposti per i quali - prima del processo - era stata disposta la custodia cautelare
- b) In caso di condanna in appello con una pena non inferiore ai cinque anni, il giudice di appello può disporre una misura cautelare quando non sia possibile escludere il pericolo di fuga. È previsto il fermo da parte della polizia giudiziaria nel caso in cui ci sia un reale pericolo di fuga da parte dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.

L'INTERVISTA

Parla il vicepresidente dell'organo di autogoverno dei giudici

Grosso: «Da vecchio avvocato difendo i tre gradi di giudizio»

«Condivido le nuove norme, ma la Cassazione non si tocca»

ROMA. «Provvedimenti condivisibili ma...». Carlo Federico Grosso, giurista e vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, comprende le ragioni che hanno spinto il governo a proporre il disegno di legge antifuga, ma avverte: «Il terzo grado di giurisdizione non si tocca, è una conquista della nostra Costituzione».

Professore, ma non possiamo nascondersi che le fughe eccellenti rendevano necessaria una decisione.

«Quando ci furono le fughe di Gelli e Cuntrera, a chi mi chiedeva un giudizio dissi che l'unico rimedio era quello di introdurre il concetto di «presunzione di fuga» e quindi di consentire l'assunzione di un provvedimento ad hoc di custodia cautelare. Mi pare che questo si stia cercando di fare. Nei confronti di coloro che hanno subito una sentenza di appello di una gravità rilevante, c'è effettivamente l'esigenza di predisporre uno strumento di possibile custodia cautelare legato però ad un concetto di rilevante possibilità di pericolo di fuga, soprattutto nell'imminenza della definitività della sentenza medesima o di reiterazione del reato. Mi sembra che questo tipo di provvedimento vada incontro all'esigenza di dotare l'ordinamento di uno strumento del quale oggi è privo».

Perché non c'era questo strumento?

«Perché ormai si erano esaurite tutte le possibilità normali di erogare un provvedimento di custodia cautelare e non c'era più, evidentemente, uno strumento efficace da utilizzare in un contesto in cui poteva apparire particolarmente probabile la fuga di un condannato».

Il Consiglio dei ministri, però, rilancia al Parlamento la questione dibattutissima del terzo grado di giudizio.

Abolire la Suprema corte rappresenterebbe un pericolo

«Questione sulla quale sono contrarissimo, ma in questo giudizio vince la mia cultura di avvocato. Si può anche pensare all'escutività della sentenza dopo la condanna di secondo grado, ma sapendo che essa deve essere comunque conciliata con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Allora mi domando se un principio di questo tipo possa essere introdotto a livello di legislazione ordinaria senza pensare ad una revisione del principio costituzionale che è stato fino ad oggi considerato uno dei capisaldi del-

lo stato di diritto».

Lei è per il mantenimento dei tre gradi di giudizio?

«Bisogna distinguere: una cosa è l'escutività della sentenza di appello che può benissimo conciliarsi con un sistema che mantiene comunque la possibilità del ricorso in Cassazione. Prevedere l'escutività già dopo la sentenza di secondo grado potrebbe costituire una sensibile deflazione dei ricorsi in Cassazione».



Perché oggi si ricorre anche strumentalmente per ritardare il momento della sentenza definitiva. È chiaro che se la pena comincia ad essere eseguita dopo il secondo grado, farà ricorso in Cassazione solo chi avrà una buona possibilità di ottenere una cancellazione della sentenza».

Questo presupporrebbe una accelerazione dei tempi della Cassazione?

«La deflazione velocizza i tempi di decisione, da quanto mi risulta si può già dopo 8-9 mesi dalla sentenza di secondo grado arrivare ad una

sentenza definitiva».

Qualcuno ha proposto di ridurre i gradi di giudizio a due.

«Di fronte ad una prospettiva di questo tipo sarei molto preoccupato, perché le garanzie per l'imputato sarebbero in ogni caso diminuite. Sull'abolizione dell'appello sono radicalmente contrario perché la mia esperienza di avvocato mi dice che sentenze ingiuste di primo grado sono state ribaltate in Appello, abolire il ricorso in Cassazione mi sembrerebbe un pericolo. La Cassazione è giudice di controllo di legittimità, una funzione che è utile mantenere. Per quanto riguarda il ricorso in Cassazione bisognerebbe essere più fermi e rigorosi rispetto alla legislazione attuale nell'assicurare che si può ricorrere soltanto per motivi di diritto e non per motivi di fatto camuffati».

Non per un timbro o una firma mancanti, però.

«Un timbro che manca può essere un motivo formale, ma molte volte si ricorre in Cassazione adducendo, ad esempio, la carenza di motivazioni, per cui si ripropone un terzo grado di giudizio di merito, non si fa una questione meramente di legittimità. Bisogna riformulare ancora una volta le norme che disciplinano il ricorso per restringerlo il più possibile».

E.F.



E dall'inchiesta spunta una donna misteriosa

Due necrologi per Wanda Così l'ex Venerabile dalla latitanza commemora la moglie

Nel quinto anniversario della scomparsa, il marito con i figli Raffaello, Maria Rosa e Maurizio, ricordano con immutato amore ed infinito rimpianto

Wanda Gelli

Una S. Messa sarà celebrata al convento di Santa Maria delle Grazie il 13 giugno alle ore 16 - Arezzo, 12 giugno 1998.

Il necrologio apparso ieri su due quotidiani

ni, è di origine straniera, ma da anni residente in Italia. I due si sarebbero conosciuti qualche mese fa. Da allora l'ex capo della P2 sarebbe stato notato più volte in compagnia della donna, che si era trasferita ad Arezzo alloggiando in un albergo nel cui garage avrebbe lasciato la propria auto. Una semplice amicizia o qualcosa di più? È quello che stanno cercando di capire gli inquirenti. Fatto sta che la donna sarebbe scomparsa contemporaneamente a Licio Gelli. Alle 11, 42 di lunedì 4 maggio, quando i poliziotti si presentarono a Villa Wanda per arrestarlo, il Venerabile non c'era più. Così come è stata tutta la sua vita, anche l'ultima fuga di Gelli con questa signora si tinge di giallo. Chi è la dama segreta? Quale ruolo ha avuto nella fuga di Gelli? Come se ne sono andati? Domande che per il momento non ricevono risposte certe, ma solo alzate di spalle. Nessuno si vuol

prendere la briga di spiegare chi sia questa misteriosa donna, apparsa come d'incanto alla ribalta di Arezzo nel mese di aprile. Tantomeno nessuno vuole, o sa, spiegare quale ruolo abbia svolto la donna nella fuga dell'ex Venerabile. Fino ai primi di aprile si ignorava persino l'esistenza di questa donna, che sarebbe stata sposata con un industriale pratese dal quale poi avrebbe divorziato. Si sarebbe trattato di uno dei tanti matrimoni «combinati» da certe pseudo agenzie matrimoniali, che hanno l'unico scopo di far ottenere il permesso di soggiorno e la cittadinanza alle donne dei paesi dell'est. Dopo la separazione la donna sarebbe rimasta in Toscana, senza svolgere nessuna attività lavorativa. Poi sarebbe entrata in contatto con Gelli, anche se non si sa attraverso quali canali.

Giorgio Sgherri